



DELIBERAZIONE N.12 DEL 18/04/2023

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Esame ed approvazione modifiche al Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)

L'anno **duemilaventitré**, addì **diciotto**, del mese di **aprile**, alle ore **20:44** nella Sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge e dal regolamento comunale, sono stati convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	TARDANI ROBERTO	Si	
componente	BORGESSE GIUSEPPE	Si	
componente	VANARIA ROBERTO	Si	
componente	BRESCIANI FIORENZO	Si	
componente	GIACOMELLI LAURA	Si	
componente	LEONARDI VALENTINO		Si
componente	ORLINI ELENA	Si	
componente	FERRARINI NICOLA	Si	
componente	COMINELLI LUIGI	Si	
componente	CAPRA LAURA	Si	
componente	ANELLI MARIA	Si	
componente	COMENCINI PAOLA		Si
componente	BREDA ALBERTO	Si	
componente	DANESI LORENZO	Si	
componente	LOCANTORE ANDREA		Si
componente	PERINI PAOLA	Si	
componente	BOLLANI DAVIDE	Si	

Totale Presenti: **14**

Totale Assenti: **3**

Sono altresì presenti gli assessori comunali Zilioli Monica, Castellini Massimo e Musci Mariangela.

Assiste all'adunanza il Vicesegretario Generale, **SPAZZINI MICHELE**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio comunale **BORGESSE GIUSEPPE**, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



Città di **Lonato del Garda**

Deliberazione Consiglio Comunale n. 12 del 18/04/2023

OGGETTO: Esame ed approvazione modifiche al Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)

Il Presidente del Consiglio comunale cede la parola al relatore del punto posto all'ordine del giorno della seduta, assessore al bilancio Massimo Castellini, il quale illustra l'argomento evidenziando, nel dettaglio, le modifiche ed integrazioni introdotte al regolamento in base alla vigente normativa in materia. Dà atto che il regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) è stato modificato, integrato e aggiornato secondo le indicazioni di ARERA.

Si dà altresì atto che gli interventi dei consiglieri che hanno partecipato alla discussione della presente deliberazione sono riportati e trascritti, dalla relativa registrazione audio, in forma integrale, nel documento depositato agli atti della segreteria comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- lo Statuto Comunale adottato con deliberazione di Consiglio Comunale numero 3 del 28 gennaio 1998 (pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 13/3 del 30 marzo 1998) e s.m.i.;
- l'articolo 42 (attribuzioni dei consigli) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, numero 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (T.U.E.L.)" e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge 7 agosto 1990, numero 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche ed integrazioni;
- il "Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale", approvato con deliberazione di Consiglio comunale numero 71 del 6 dicembre 2016" e successive modifiche ed integrazioni;

RICHIAMATI in particolare i seguenti commi del citato articolo 1, della L. n. 147 del 27/12/2013, tutt'ora vigenti:

- a) n. 682 con cui viene conferita al Comune la potestà di determinare, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del d.lgs. n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione TARI:
 - i criteri di determinazione delle tariffe;
 - la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
 - la disciplina delle riduzioni tariffarie;
 - la disciplina di altre eventuali riduzioni ed esenzioni a carico del bilancio;
 - l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si

formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

- b) n. 659 che nell'ambito della potestà regolamentare comunale:
- ex art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 - sancisce i casi in cui l'Ente può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni;
 - n. 659 lettera e-bis) - introdotto dall'articolo 36 della L. n. 221 del 28.12.2015 - con cui si incentiva l'attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, dando all'Ente la possibilità di applicare riduzioni tariffarie commisurate alla quantità di rifiuti non prodotti;
- c) n. 660 con cui viene riconosciuto al Comune la possibilità di deliberare, con regolamento, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste alle lettere da a) ad e) del sopra citato comma 659;
- d) n. 652 - come modificato dall'art. 17 della L. n. 166 del 19 agosto 2016 - che prevede: *“Alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, il comune può applicare un coefficiente di riduzione della tariffa proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione.”*;

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di stabilità 2020), con la quale è stato stabilito che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

TENUTO CONTO che i Comuni, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, *“possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”*.

RICHIAMATO l'art. 1 comma 169 L. 296/2006 (Finanziaria 2007) che prevede: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”*;

VISTO il vigente “Regolamento per l'applicazione sulla tassa dei rifiuti TARI” approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 04/12/2020 e successivamente modificato ed integrato con Deliberazione C.C. n. 7 del 23/03/2021, n. 63 del 14/12/2021 e n. 11 del 13/04/2022;

RICHIAMATA la deliberazione n.15/2022 del 18 gennaio 2022 con cui ARERA ha approvato il “Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” (TQRIF), che impone il rispetto di una serie di obblighi di servizio ai soggetti gestori del servizio rifiuti, ivi inclusi i gestori delle tariffe e rapporti con l'utenza – che tipicamente

sono identificati nei Comuni che gestiscono direttamente il tributo TARI (art. 1, comma 2, delibera 15/2022);

CONSIDERATO dunque che è indispensabile aggiornare il vigente regolamento TARI, in ragione delle modifiche dettate dalla summenzionata Deliberazione ARERA n. 15 del 18 gennaio 2022, al fine di armonizzare il servizio sul territorio nazionale, introducendo standard omogenei, con livelli minimi ed uniformi per le diverse gestioni effettuate sul territorio nazionale, andando ad aggiornare le indicazioni già introdotte con la delibera n. 444/2019;

CONSIDERATO CHE l'art. 1.2 della deliberazione di ARERA n. 15/2022/R/Rif del 18 gennaio 2022 prevede che il Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani si applica dal 01/01/2023;

PRESO ATTO, pertanto, che le modifiche agli articoli del Regolamento della TARI dovranno entrare in vigore alla data del 01/01/2023 così come disciplinato da ARERA;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere, nell'ambito della potestà regolamentare degli Enti Locali, ad effettuare le modifiche necessarie per coordinare le modifiche al T.U.A., introdotte dal D.Lgs. 116/2020, con la disciplina contenuta nel Regolamento Tari vigente;

DATO ATTO che le modifiche ed integrazioni oggetto del presente provvedimento devono essere approvate ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, con deliberazione di Consiglio Comunale;

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 56 del 09/06/2020 con cui è stato nominato Funzionario Responsabile dei tributi comunali il Dott. Davide Boglioni, Dirigente dell'Area Economico Finanziaria Settore Tributi;

RICHIAMATI i principi di economicità, efficacia, pubblicità, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1, comma 1, della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n. 7 del 14 marzo 2023 recante "Esame ed approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2023-2025";

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi degli articoli 49 e 147bis del D.Lgs n. 267/2000 (TUEL):

- in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta, dal dirigente del Settore dei Servizi Economico Finanziari, Entrate Tributarie, Patrimonio, Servizi alla Persona e Lavori Pubblici, Dott. Davide Boglioni;
- dal Vicesegretario Generale, Dott. Michele Spazzini, in ossequio alle disposizioni del vigente Statuto comunale;

ATTESA la competenza del Consiglio comunale all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'articolo 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, numero 267 (T.U.E.L.);

CON VOTI favorevoli unanimi n. 14, espressi nelle forme di legge da n. 14 consiglieri comunali presenti ed aventi diritto al voto;

DELIBERA

1. di approvare le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di approvare le modifiche ed integrazioni al "**Regolamento per l'applicazione sulla tassa dei rifiuti TARI**" approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 48 del 04/12/2020 e modificato con Deliberazione n. 7 del 23/03/2021, n. 63 del 14/12/2021 e n. 11 del 13/04/2022, descritte in premessa e riportate nel medesimo, come predisposto dal Funzionario Responsabile dei tributi comunali, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (allegato A);
3. di approvare conseguentemente il "**Regolamento per l'applicazione sulla tassa dei rifiuti TARI**", come sopra modificato, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (allegato B);
4. di dare atto che le suddette modifiche regolamentari decorrono dal 01 gennaio 2023;
5. di procedere alla pubblicazione del "Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti TARI" nella Sezione Regolamenti del sito internet istituzionale del Comune di Lonato del Garda;
6. di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2011;
7. di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme e i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci;
8. di dare altresì atto che ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", qualunque soggetto ritenga il presente provvedimento amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale - Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni, dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio on-line, o in via straordinaria al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra.

Quindi, stante l'urgenza di provvedere con sollecitudine, onde consentire la necessaria gestione del tributo;

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTI favorevoli unanimi n. 14, espressi nelle forme di legge da n. 14 consiglieri comunali presenti ed aventi diritto al voto;

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, numero 267 (TUEL) e s.m.i..

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente
BORGESE GIUSEPPE

Il Vicesegretario Generale
SPAZZINI MICHELE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. L'originale è in formato digitale, qualunque stampa dello stesso costituisce mera copia, salvo che sia dichiarata conforme all'originale.